

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 5 Aprile 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Lo Piano Dr. Michele, Barengi Prof. Andrea, Moscati Prof. Enrico, Celotto Prof. Alfonso – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PRINCIPE FEDERICO**, Arbitro Effettivo per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 3 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri.

In data 13.2.2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione di Appello Federale il signor Federico Principe, tesserato con la qualifica di Arbitro iscritto alla Sezione A.I.A. di Napoli, poiché egli aveva pubblicizzato la propria disponibilità ad arbitrare gare non autorizzate dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 40 comma 3 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri.

Chiamato a giustificare la propria condotta, il signor Principe asseriva di non essere al corrente, al tempo dei fatti, del divieto di arbitrare gare non autorizzate anche dopo la fine della stagione, di aver dato la propria disponibilità solo per un periodo limitato e di non avere, nei fatti, arbitrato alcuna partita non autorizzata.

Il deferimento, tuttavia, veniva disposto ugualmente, sulla scorta delle conclusioni degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, in base alle quali l'ammissione del signor Principe relativamente alla condotta in violazione del C.G.S. e del Regolamento A.I.A., non poteva essere mitigata dalla sua ignoranza relativamente a tali norme, né dal fatto che concretamente egli non avesse arbitrato alcuna gara non autorizzata, essendo questa circostanza non verificabile.

In accoglimento del deferimento da parte della Procura Federale, riconosciute le responsabilità del deferito, valutata la buona fede che ha improntato la condotta dello stesso e valutate le altre circostanze del caso, questa Commissione d'Appello Federale pensa che il deferimento meriti accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Federico Principe la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi 3.

2. RECLAMO CALCIO A 5 GIOVINAZZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TADEI DA SILVA EDUARDO, NATO IL 3.3.1982, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007)

Con atto del 21.3.2007 la società G.S. Giovinazzo Calcio a 5 proponeva reclamo, avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con sistematico ed articolato atto.

Giova riepilogare la cronologia degli eventi.

A seguito della gara Giovinazzo/Modugno del 13.1.2007 la società Modugno proponeva reclamo in merito alla gara stessa, sostenendo l'irregolare posizione di tesseramento del calciatore Tadei Da Silva Eduardo inserito in distinta dal Giovinazzo e chiedendo l'inflizione nei confronti della consorella della sanzione della perdita della gara.

In data 26.1.2007 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – con Com. Uff. n. 346 - respingeva il reclamo in quanto il calciatore risultava regolarmente tesserato in favore del Giovinazzo con decorrenza 19.12.2006.

Avverso tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque la società Giovinazzo; la Commissione Disciplinare sospendeva l'esame del reclamo e formulava richiesta di giudizio, in merito alla regolare posizione di tesseramento del Tadei Da Silva, alla competente Commissione Tesseramenti. Quest'ultima, con il provvedimento richiamato in epigrafe, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore "...dalla data del 19.12.2006", con Com. Uff. 18/D del 23.2.2007.

La C.A.F., nella seduta del 5.4.2007, ammesso il Modugno (in via incidentale per quanto necessario), aperto il dibattimento, ha ascoltato le parti che rispettivamente si sono riportate ai diffusi motivi in atti.

Il proposto ricorso è privo di giuridico fondamento e deve essere rigettato.

Ha, infatti, correttamente osservato la Commissione Tesseramenti, con motivazione recepita dalla Commissione Disciplinare competente, che la semplice richiesta di permesso di soggiorno presentata nei termini di legge non possa ritenersi equipollente all'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno e che il requisito della residenza possa essere sostituito con il domicilio dichiarato all'Autorità competente che ne assevera l'autenticità, ciò in quanto non può sussistere equipollenza tra documenti che hanno il fine di attestare situazioni diverse e non omologabili (cfr. C.A.F. del 9.1.2007).

Il domicilio, infatti, attesta la stabilità di rapporti tra un soggetto ed un determinato luogo, mentre la residenza attesta la sussistenza del requisito di legittimità dell'ingresso e, in specie, della permanenza di un soggetto proveniente da un paese straniero.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio a Cinque Giovinazzo di Giovinazzo (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO G.S.D. DORMELLETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S.D. DORMELLETTO/A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 22 del 21.12.2006)

4. RECLAMO A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, INERENTE LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PARIANOTTI DEVIS, NATO IL 30.12.1982,

A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA C.A.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007)

Il 3.12.2006 si svolse l'incontro tra il G.S.D. Dormelletto e l'A.S.D. Arona G.Ol.In.Par., nell'ambito del campionato di Prima Categoria, Girone A, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.

Dopo l'incontro il G.S.D. Dormelletto propose ricorso alla Commissione Disciplinare e dedusse che il calciatore Parianotti Devis, schierato in campo dall'A.S.D. Arona, risultava vincolato con altra società.

La Commissione accertò:

- che il giocatore Parianotti Devis risultava tesserato con l'A.S.D. Arona a partire dal 7 settembre 2006;

- che lo stesso giocatore risultava tesserato, a partire dal 5 marzo 2005, con il G.S. Boca Calcio, sebbene sul tesserino dell'Ufficio Tesseramenti, risultasse il nome Davis anziché Devis.

La Commissione ritenne:

- che l'erronea indicazione del nome Davis fosse da attribuire esclusivamente all'Ufficio Tesseramenti e al calciatore;

- che doveva prevalere il primo tesseramento con la conseguenza che il giocatore non poteva essere più schierato in campo dall'A.S.D. Arona;

- che nessuna responsabilità poteva essere attribuita a quest'ultima società.

In ordine a quest'ultimo punto, la Commissione così motivò: *«I dirigenti della stessa [la A.S.D. Arona], infatti, hanno dato puntuale dimostrazione della propria buona fede e, pur essendosi limitati a controllare esclusivamente che il Parianotti Devis risultasse svincolato dal Boca Calcio al termine della Stagione Sportiva 2003/2004, senza poi verificare presso l'Ufficio Tesseramenti la posizione del medesimo nelle due Stagioni Sportive successive, non è chi non veda come tale ulteriore accertamento avrebbe comunque condotto ad esito negativo nel caso di specie, a causa dell'erronea indicazione del nominativo con cui il giocatore risultava tesserato per l'altra società».*

Contro la decisione della Commissione Disciplinare propose ricorso la G.D.S. Dormelletto e chiese che alla A.S.D. Arona fosse inflitta la sanzione della perdita della gara, in applicazione dell'art. 12, punto 5, lett. a) C.G.S..

La C.A.F., esaminato il ricorso, ha investito la Commissione Tesseramenti in ordine alla posizione del calciatore Parianotti Devis, ai sensi dell'art. 43, comma 4, C.G.S..

La predetta Commissione (Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007) ha dichiarato che *il calciatore Parianotti Devis alla data del 3.12.2006 era regolarmente tesserato per la G.S. Boca Calcio.*

La A.S.D. Arona, preso atto della decisione della Commissione Tesseramenti ha chiesto che *«fatta salva la buona fede delle due società interessate al tesseramento venga riconosciuto valido il risultato della gara Dormelletto/A.S.D. Arona del 3.12.2006 come maturato sul campo e quindi definitivamente omologato; in alternativa ... che venga considerata l'eventualità della ripetizione della gara».*

L'istanza della A.S.D. Arona, anche perché accompagnata dalla tassa di reclamo, è stata registrata come ricorso contro la decisione della Commissione Tesseramenti e la sua trattazione è stata fissata unitamente al ricorso contro la decisione della Commissione sportiva, la cui trattazione era stata sospesa.

Preliminarmente si osserva che il provvedimento della Commissione Tesseramenti non risulta impugnato poiché l'atto in data 9.3.2007, inviato dalla A.S.D. Arona, come risulta in modo evidente dal tenore delle richieste più sopra trascritte, non contiene alcuna censura contro di esso e non ha, quindi, contenuto proprio di un ricorso.

Da ciò consegue che la decisione della Commissione Tesseramenti ha natura di definitività e che deve essere restituita alla A.S.D. Arona la tassa di reclamo.

All'esito del giudizio della Commissione Tesseramenti risulta fondato il ricorso proposto dalla G.S.D. Dormelletto contro la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 22 del 21.12.2006 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.

Invero è ormai definitivamente accertato che nell'incontro del 3.12.2006 la A.S.D. Arona fece partecipare alla gara il calciatore Parianotti Devis che non aveva titolo per essere schierato in campo.

Ciò costituisce violazione dell'art. 12, n. 5, lett. a), C.G.S..

La motivazione addotta dalla Commissione sportiva per non applicare la sanzione della perdita della gara alla A.S.D. Arona non è corretta perché non tiene conto del fatto che vi fu comunque un comportamento colpevole della società, che omise di svolgere qualsiasi accertamento in ordine alla posizione del calciatore con riferimento alle Stagioni Sportive 2004/2005 e 2005/2006, mentre appare frutto di una mera ipotesi non verificabile quella secondo cui l'omesso accertamento non avrebbe avuto influenza causale perché se l'accertamento fosse stato effettuato non avrebbe portato alcun frutto atteso che il giocatore era stato erroneamente registrato come Davis e non come Devis. Invero il dato di fatto del mancato accertamento rende impossibile verificare la plausibilità dell'ipotesi medesima.

Inoltre, la decisione della Commissione Disciplinare non considera che nel caso di specie si verteva in tema di doppio tesseramento in relazione al quale v'era sicuramente la responsabilità del tesserato, il quale, a prescindere dalla posizione soggettiva della società e dalla verificabilità dell'errore commesso dall'Ufficio Tesseramenti, era certamente a conoscenza della propria situazione di soggetto ancora vincolato con una squadra diversa, come riconosciuto dalla stessa Commissione Disciplinare. Per cui ricorre nella specie un'ipotesi di responsabilità oggettiva della società per fatto addebitabile ad un proprio tesserato.

Infine, ed a prescindere da quanto fin qui osservato, occorre ricordare che la posizione irregolare per invalidità del tesseramento (e tale è il tesseramento di un giocatore ancora tesserato per altra società) comporta per costante e consolidata giurisprudenza di questa Commissione, la sanzione sportiva della perdita della gara, a nulla rilevando le posizioni soggettive delle parti in ordine al presupposto che ha originato la irregolarità (v. tra le tante Com. Uff. 48/C dell'1.6.2005 – App. U.S. Venafro).

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli nn. 3) e 4):

- accoglie il reclamo proposto dal G.S.D. Dormelletto di Dormelletto (Novara) e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera ed infligge all'A.S.D. G.OL.IN.PAR di Paruzzaro (Novara) la sanzione sportiva della perdita della gara sopra indicata con il risultato di 0-3, disponendo la restituzione della tassa versata dal G.S.D. Dormelletto

- ritiene il reclamo sub 4) mera memoria integrativa riferita al reclamo sub 3) e ordina la restituzione della tassa versata dalla A.S.D. G.OL.IN.PAR.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Delfini Prof. Francesco, Barenghi Prof. Andrea, Moscati Prof. Enrico, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI SANSÒ LUISA (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), STANZIONE VINCENZO (PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO), UZZI GENNARO WILLIAM (CONSIGLIERE) EX DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ TARANTO CALCIO S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3

DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 157/C del 9.2.2007)

La C.A.F, rinvia a nuovo ruolo, per la sola camera di consiglio, l'esame dell'appello del Procuratore Federale.

- 6. PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI D'ALMA MASSIMO (AMMINISTRATORE UNICO), DALL'OGGIO ALEANDRO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) CELLAI MAURIZIO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) PREZIOSI MATTEO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) ALBERTI MASSIMO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) GAGLIANI MASSIMO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MAGGIORELLI FRANCO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), SIRONI MARCO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), TROMBETTA GIOVANNI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA COMO CALCIO S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 157/C del 9.2.2007)

La C.A.F, rinvia a nuovo ruolo, per la sola camera di consiglio, l'esame dell'appello del Procuratore Federale.

- 7. RECLAMO SIG. MARCONCINI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 9.2.2007)

Ritenuto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della L.N.D., con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 42 del 24.1.2007 ha comminato al signor Nicola Marconcini, dirigente della U.S. Pontedera, l'inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 C.G.S. fino al 30.6.2007, per offese reiterate profferite nei confronti dell'arbitro al termine della gara del Campionato Juniores Dilettanti del Comitato Regionale Toscano San Gimignano/Pontedera, svoltasi in data 20.1.2007, nonché per avere bloccato con il piede la porta dello spogliatoio ed aver afferrato con una mano il polso dell'arbitro stesso, offendendolo nuovamente dopo che questi si era liberato e per averlo minacciato fino a quando questi non è riuscito, con l'aiuto di un dirigente della società ospitante, a raggiungere la propria autovettura;

- che la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale L.N.D., con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 115, in data 9.2.2007, ha respinto il ricorso proposto dalla U.S. Pontedera avverso il provvedimento del Giudice Sportivo ed ha esteso la sanzione nei confronti del Marconcini a tutto il 31.12.2007;

- che avverso siffatta decisione la U.S. Pontedera ha proposto appello innanzi a questa Corte, affermando l'illegittimità del provvedimento della Commissione Disciplinare, in quanto assunto senza aver ottemperato all'obbligo di ascoltare il tesserato, che tale richiesta aveva chiaramente formulata nel gravame;

- considerato che, effettivamente, dalla lettura del reclamo proposto dalla U.S. Pontedera alla Commissione Disciplinare si evince in modo chiaro ed incontrovertito che l'audizione personale del Marconcini fosse stata richiesta, mentre dalla lettura dei motivi della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare appellata non vi è traccia della avvenuta audizione del tesserato, né – peraltro ed *incidenter tantum* – risultano esplicitati i motivi in base ai quali tale audizione non sia stata effettuata;

- che il motivo d'appello dedotto dalla U.S. Pontedera è fondato e deve essere accolto, in

quanto:

- a tenore dell'art. 30, comma 5, C.G.S., "è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo";

- a tenore dell'art. 33, comma 5, ultimo periodo, C.G.S., la C.A.F. se "rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito";

- che, dunque, nel caso in esame risulta verificata la fattispecie tipizzata dalla disposizione contenuta nell'art. 33 CGS innanzi riepilogata e che, conseguentemente, sussistono le ragioni affermate dall'appellante per annullare la decisione impugnata e rinviare la controversia alla cognizione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale L.N.D. per l'esame del merito, effettuata la richiesta audizione personale del tesserato.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso presentato dal Sig. Marconcini Nicola, annulla l'impugnata delibera per violazione del principio del contraddittorio e, per l'effetto, rinvia alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale per nuovo esame del merito.

Dispone la restituzione della tassa.

8. RECLAMO F.C.D. REAL ADELFA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. PEZZE/FCD REAL ADELFA DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'esame del ricorso come sopra proposto da F.C.D. Real Adelfia di Adelfia (Bari).

9. RECLAMO S.S. CALCIO S. PAOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SAN PAOLO/SAN MARCO CUPIDO DEL 20.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 45 del 22.2.2007)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'esame del ricorso come sopra proposto da S.S. Calcio S. Paolo di Chieti.

10. RECLAMO G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 35 IN CLASSIFICA NEL CORRENTE CAMPIONATO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE; DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO GARA G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE/A.S.D. CARPE DIEM DEL 18.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 120 del 13.3.2007)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'esame del ricorso come sopra proposto da G.S. Citrarum Calcio a Cinque di Cetraro Marina (Cosenza).

- 11) RICORSO PER REVOCAZIONE, EX ART. 35 C.G.S. U.S. POLIGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. POLIGNANO/G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 6.1.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 323 del 17.1.2007)

La C.A.F, rinvia a nuovo ruolo l'esame del ricorso per revocazione come sopra proposto da U.S. Polignano Calcio a Cinque di Polignano a Mare (Bari).

- 12) RICORSO PER REVOCAZIONE, EX ART. 35 C.G.S. A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE/G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 21.1.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 405 del 14.2.2007)

La C.A.F, rinvia a nuovo ruolo l'esame del ricorso per revocazione come sopra proposto da A.S. Barletta Calcio a Cinque di Barletta (Bari).

3° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Delfini Prof. Francesco, Barengi Prof. Andrea, Moscati Prof. Enrico, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 13) RECLAMO A.S. REAL REGGIO TREMULINI C5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL REGGIO TREMULINI/FUTSAL CLUB S. MARIA DEL 31.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 567 del 3.4.2007)

La C.A.F, rinvia a nuovo ruolo l'esame del ricorso come sopra proposto da A.S. Real Reggio Tremulini C5 di Reggio Calabria.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 6 Aprile 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete